

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 19/07/2001

COMUNE DI AVETRANA (Taranto) DELIBERA C.C. 29 marzo 2001, n. 9

Approvazione P.P. zone C1b, C1c e Cid.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

## **DELIBERA**

- 1. di approvare in via definitiva gli allegati tre Piani Particolareggiati delle zone "C1b", "C1c" e "C1d" zone di tipo "C" di espansione semintensiva in attuazione del P.R.G. vigente ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 1150/1942, n. 1902/1952; n. 1187/1968, n. 47/1985, nonché degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale n. 56/1980, ciascuno dei quali costituito dai seguenti elaborati:
- 1) Relazione Norme tecniche di attuazione Piano finanziario Elenco particellare;
- 2) Estratto P.R.G. P.P. in scala P.R.G. Planimetria catastale;
- 3) Stato di fatto aerofotogrammetrico e destinazioni P.R.G.;
- 4) Planimetria generale;
- 5) Planovolumetrico;
- 6) Tipologie edilizie ed Arredo Urbano;
- 7) Planimetria quotata e viabilità;
- 8) Reti idrica e fognante;
- 9) Rete gas e di pubblica illuminazione.;
- 2. di dare atto che da parte del responsabile dell'U.T.C. Settore Urbanistica è stata aggiornata la scheda di controllo prevista dall'art. 35 della L.R. n. 56/1980;
- 3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 21, comma 10° della L.R. n. 56/1980, sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Puglia, sarà depositata nella Segreteria di questo Comune e sarà notificata a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale, entro due mesi dall'avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dai piani;
- 4. di stabilire che l'approvazione dei piani in argomento equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste negli stessi, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 37 della L.R. n. 56/1980;
- 5. di fissare in anni 10 (dieci) il tempo massimo entro il quale il piano medesimo dovrà essere attuato, giusta quanto disposto dell'art. 16 della legge n. 1150/1942 e successive modificazioni e dell'art. 37 della L.R. 56/1980:
- 6. di stabilire, altresì, che i lavori e le espropriazioni dovranno avere inizio entro 3 (tre) anni dalla data di esecutività della presente deliberazione e termine entro il periodo di validità del piano per come fissato al punto 5) precedente.